

Intelligenza artificiale, una sfida trans-oceanica e la corsa contro il tempo

Democrazia digitale

Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino

Il bell'articolo di Paola Severino ha sollevato il problema delle norme applicabili all'intelligenza artificiale. «Diritto dei cavalli o diritto degli animali?» ci si chiede ancora una volta, riprendendo alcune considerazioni che abbiamo già svolto. Il diritto degli animali arriva fino a un certo punto e poi per alcune - poche - questioni bisogna affidarsi al diritto dei cavalli. Fuori dalla metafora, le norme generali possono disciplinare i nuovi fenomeni e lo dimostrano le molte sentenze già emesse dai giudici di tutto il mondo, ma altro è, per alcune specifiche questioni, elaborare una disciplina più adeguata e, prima ancora, nuovi modelli. Più in dettaglio: un contratto è un contratto, anche se concluso da un sistema di intelligenza artificiale. E dunque si applicano le norme sui contratti, come è accaduto a Singapore con il caso Quoine. Alcune istituzioni internazionali, come l'Uncitral, la Commissione delle Nazioni Unite che si occupa anche di commercio elettronico, stanno lavorando per migliorare e adattare le norme vigenti, ma non sono necessari nuovi paradigmi. Diverso è il discorso per le opere d'arte generate da sistemi di intelligenza artificiale. Chi è l'autore, in questo caso? Non è il sistema, come molte corti in tutto il mondo hanno affermato. Ma forse è necessario per individuare l'autore introdurre un nuovo paradigma e delineare un altro concetto di autorialità. In fondo, la legge attuale sul diritto d'autore riflette il momento storico in cui è nata, pieno romanticismo. Oggi occorre elaborare un concetto di autore più affine al periodo in cui viviamo. Analogamente, la responsabilità per i danni cagionati dal sistema di intelligenza artificiale, se questo dà risultati che non sono prevedibili a priori va ripartita diversamente. Certo, se il sistema è deterministico e si riscontra l'errore, allora si applicherà il criterio della colpa per allocare la responsabilità. Ma se il sistema di intelligenza artificiale dà risultati non prevedibili, allora la responsabilità va allocata prescindendo da criteri soggettivi, quali dolo e colpa, e va allocata, almeno potenzialmente, su più soggetti. Il sistema di IA, infatti, non è un semplice programma informatico. I risultati delle elaborazioni di un sistema di IA provengono da un programma informatico, ma anche dai dati che il sistema elabora e dalle

interrogazioni, i c.d. prompt. Dunque, tre fonti almeno di responsabilità. Può darsi che il programma abbia dei difetti, ma anche che i dati contengano bias ed errori e, infine, che i prompt siano malevoli. A tutto questo si aggiunge l'imprevedibilità che caratterizza il funzionamento di alcune tipologie di sistemi di IA. Anche per l'utilizzo dei dati personali, non è realistico pensare che i sistemi di IA si possano basare solo sul consenso individuale. Si tratta di flussi di dati e non di singoli dati che richiedono modelli diversi. Nel caso Chat GPT sono state valorizzate altre basi giuridiche previste dal GDPR, come il legittimo interesse. In tutti questi ambiti, autorialità, responsabilità, protezione dei dati personali, si individua la necessità di nuovi modelli, prima ancora che di nuove regole. Mentre in molti altri casi è sufficiente applicare le norme già esistenti, adattandole.

L'IA sta producendo alcuni cambiamenti culturali e questi non possono non riflettersi anche nel diritto. Più precisamente, qualsiasi opzione di politica del diritto deve essere uno strumento per poter trovare un linguaggio comune, quanto meno sulla rotta transatlantica, per un ecosistema digitale, quale l'IA, in

cui il rischio è quello della frammentazione regolatoria su base continentale o regionale. In questo contesto mentre l'Europa è alle prese con gli ultimi cento metri relativi alla finalizzazione dell'AI Act, e più di 120 professori europei, tra cui chi scrive, hanno firmato un appello per inserire nel regolamento l'obbligo di valutare l'impatto sui diritti fondamentali a carico delle istituzioni pubbliche e dei poteri privati che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa che solo pochi mesi fa sarebbe stata impensabile: in Senato è stata depositata una proposta di legge bipartisan che ambisce ad istituire una agenzia federale indipendente di controllo per l'IA e tutta un'altra serie di vincoli per produttori e distributori della tecnologia in questione, sia per quanto riguarda la parte del design della stessa tecnologia, sia per quanto concerne la gestione del prodotto finale. Inoltre, e si tratta di un passaggio di capitale importanza, l'idea alla base, da vedere quanto condivisa, è di chiarire che l'immunità a favore degli Internet service providers che nel 1996 ha consentito l'esplosione commerciale del web (Section 230 of the Communications Decency Act of 1996) non si applicherebbe all'intelligenza artificiale. Il che, ovviamente, avrebbe come immediata conseguenza

che le grandi corporation di AI potrebbero essere considerate responsabili per i danni causati dai modelli di intelligenza artificiale. Si sta pensando anche ad introdurre un obbligo per le stesse società di

informare gli utenti che stanno interagendo con detti modelli e non vi è nulla di "umano", in senso tecnico, quale interlocutore. Perché questa accelerazione? Ci sono almeno tre ragioni a nostro avviso.

In primo luogo, si vuole evitare che l'inerzia porti a subire il Bruxelles effect (dopo il GDPR) anche con riguardo la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Il che vuol dire non agire solo di rimessa, come è capitato per alcuni Stati federati (per esempio la California), una volta che la normativa rilevante sia entrata in vigore, ma promuovere un modello, per forza di cosa alternativo a quello europeo, essendo assai diverso l'humus costituzionale di riferimento, prima che i giochi siano chiusi con riguardo all'AI Act (e i giochi potrebbero chiudersi molto presto perché la presidenza spagnola vorrebbe arrivare ad un testo definitivo entro dicembre in modo da poter attribuirsi

il merito di aver trovato il compromesso tra Parlamento e Consiglio dei ministri dell'Unione). In secondo luogo, il legislatore federale vuole evitare (così come è successo per la normativa di protezione dati) di essere tagliato fuori dalle iniziative legislative degli Stati federati, ad iniziare, anche in questo caso, dalla California, che ospitando la tecnologia rilevante ed essendose della maggior parte delle corporation, vuole dettare le regole del gioco (come ha già fatto a proposito della protezione dati, con una sorta cherry picking delle norme del GDPR). In terzo luogo, il 2024 sarà l'anno delle elezioni presidenziali. L'accoppiata intelligenza artificiale e disinformazione, a cominciare dai temutissimi *deepfakes*, rischia di essere un cocktail esplosivo (e manipolativo del dibattito pubblico che ormai si svolge per la gran parte in rete). Qui ovviamente l'obiettivo è salvaguardare la sicurezza nazionale da attacchi esterni (Cina e Russia sono visti come gli indiziati principali) anche per quanto riguarda le differenti, ma altrettanto efficaci, tecniche di disinformazione.

© R. PRO. L. / ON. R. SI. ES. I. A.

GLI USA HANNO FRETTA PER VIA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI, ANCHE PER IL RISCHIO DI DISINFORMAZIONE

